




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2839 e abb.-A

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici

N. 99 – 7 giugno 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2839 e abb-A

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici

N. 99 – 7 giugno 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.	2839 e abb.-A
Titolo breve:	Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	I Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Richetti
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	assente

Parere richiesto

Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-9	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI.....	- 3 -

PREMESSA

Il provvedimento reca disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici nonché norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito (Affari costituzionali) nel corso dell'esame finora svolto in sede referente¹.

Il testo si compone di 9 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-9

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici

Le norme, tra l'altro:

1. sono volte a garantire la partecipazione dei cittadini all'organizzazione e al funzionamento dei partiti i quali, a loro volta, debbono essere improntati ai principi di democrazia e trasparenza (articolo 2).
A tal fine sono integrate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 149/2013, che trattano del contenuto dello statuto, e dettate norme concernenti l'utilizzo del simbolo;
2. integrano la normativa sulla partecipazione dei partiti alle elezioni della Camera dei deputati allo scopo di introdurre ulteriori elementi di trasparenza concernenti il funzionamento interno dei partiti (articolo 3);
3. prevedono la creazione di una sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», contenente indicazioni sul contrassegno di ciascun partito nonché sullo statuto, sul programma elettorale depositato e sulle liste di candidati presentate per ciascun collegio (articolo 4);
4. prevedono nei rispettivi siti internet dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, l'istituzione di una sezione, denominata «Trasparenza», contenente lo statuto, il rendiconto di esercizio e altri dati richiesti a norma di legge²(articolo 5);
5. disciplinano la conoscibilità della consistenza patrimoniale dei partiti politici nonché delle fonti di finanziamento dei medesimi, dei gruppi parlamentari e dei candidati a cariche elettive (articolo 6).

¹ Si tratta del testo unificato come risultante dall'esame degli emendamenti riferiti all'A.C. 2839 ed abbinati svoltosi nel corso delle sedute dal 17 al 19 maggio 2016.

² Articolo 5, comma 2, del D.L. 149/2013, nonché articolo 6, commi 1 e 9, del testo in esame.

È stabilito, inoltre, che gli enti territoriali possano³ fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro⁴ già previsti dalla vigente normativa (articolo 1, comma 1, primo periodo). Confermando, nella sostanza, una norma già vigente⁵, si prevede, altresì, che gli enti territoriali possano anche stipulare con i medesimi partiti o gruppi convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, e altre attività finalizzate allo svolgimento dell'attività politica: il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati, in base a tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti utilizzatori (articolo 7, comma 1, secondo periodo).

Sono inoltre introdotte disposizioni sanzionatorie volte a garantire la trasparenza dei bilanci dei partiti e la piena applicazione delle disposizioni recate dal testo in esame (articolo 5, comma 3, articolo 6, commi 1-*bis*, 11 e 12 e articolo 8).

Al riguardo per quanto attiene alle disposizioni recate dall'articolo 7, si rileva che le stesse non sembrano presentare aspetti di rilievo per i profili di quantificazione, tenuto conto che:

- nell'ordinamento è già contenuta una norma, riprodotta nel testo in esame, che consente agli enti locali di stipulare con i partiti o gruppi politici convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni e altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica e che pone il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati a carico dei medesimi soggetti utilizzatori (articolo 7, secondo periodo);
- la norma che consente agli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro è configurata quale mera facoltà; si ritiene quindi che la stessa possa quindi essere esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati a legislazione vigente per gli enti locali medesimi quali quelli connessi con il vincolo del pareggio di bilancio (articolo 7, primo periodo).
Premessa l'opportunità di una conferma in merito a quanto sopra evidenziato, riguardo alle previsioni dell'articolo 4, andrebbero invece acquisiti elementi volti a

³ Previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private.

⁴ Di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013.

⁵ Si tratta dell'articolo 8 della legge n. 96/2012, abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), del testo in esame.

suffragare la possibilità di costituire l'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, riferita ai partiti, con le risorse già disponibili.